



ATTO TELEMATICO DEPOSITATO AL 25 GIU 2018

REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE DI RIMINI  
SEZ CIVILE

Il Tribunale di Rimini, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle  
persone dei seguenti magistrati:

<b>Dr. Francesca Miconi</b>	Presidente rel
<b>Dr Susanna Zavaglia</b>	Giudice
<b>Dr Costanza Perri</b>	Giudice

Nel procedimento n 22/13 subb 2 per Risoluzione di concordato preventivo e  
dichiarazione di fallimento proposto da

**AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE**

Nei confronti di

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Letta l'istanza per la risoluzione del concordato preventivo e per la dichiarazione di  
fallimento della società \_\_\_\_\_  
, depositata dal creatore Agenzia delle Entrate e riscossione;

Udita la relazione del giudice delegato al presente procedimento;



Preliminarmente riscontrato che la società, previa verifica dei presupposti soggettivi ed oggettivi di legge, è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo e che il concordato è stato omologato con decreto del Tribunale del 17-7-2015;

Considerato che il predetto concordato preventivo - liquidatorio con cessione dei beni e prevedente la dismissione di tutto il patrimonio della società nei quattro anni successivi all'omologa - contemplava il pagamento integrale delle spese di procedura ed in prededuzione; il pagamento integrale dei creditori privilegiati ( tranne per la quota degli ipotecari incapienti ) ; il pagamento dei chirografari e dei degradati in unica classe nella percentuale del 13,89%; il tutto nel termine per l'adempimento del concordato di quattro anni dall'omologazione; nel piano concordatario la società aveva previsto una rateazione dei pagamenti - come esposta nel ricorso per risoluzione - in relazione ai presumibili momenti di smobilizzo dei beni;

Rilevato: che come emerge dalle relazioni dei Liquidatori Giudiziali, nella fase successiva all'omologa, ad oggi è stato esitato soltanto un bene, per € 271.000, somma conforme alla previsione di piano, e che per gli altri beni non sono state poste in essere attività di vendita per completa mancanza di interessamenti da parte del mercato; che in tempi recenti, dopo la regolarizzazione di alcune difformità catastali, sono stati avviati alcuni esperimenti di vendita tramite soggetto specializzato ( Notaio );

Tenuto presente che il termine per la esecuzione complessiva del concordato ( luglio 2019 ) non è ancora spirato;

Ritenuto che ad oggi non sia possibile, essendo ancora in corso gli esperimenti di vendita, stabilire quali saranno i valori definitivi a disposizione della procedura ed in che misura sarà adempiuta la proposta concordataria: va infatti tenuto presente che il concordato prevede la cessione dei beni e che, di conseguenza, la sua risoluzione può essere pronunziata - non già quando la somma ricavata dalla vendita dei beni si discosti, anche notevolmente, da quella necessaria a garantire il pagamento della percentuale prospettata, dato che il debitore si libera appunto con la cessione dei beni : Cass



6022/2014, bensì - quando sia **venuta completamente meno la funzione stessa del concordato**, essendo le somme ricavabili dalla liquidazione del tutto insufficienti, in base da una ragionevole previsione, a soddisfare i creditori chirografari anche in minima parte ed a pagare integralmente privilegiati ( in tal senso: V Cass 4398/2015; Cass 13446/2011; Cass 7942/2010 );

Ritenuto pertanto che la pronunzia di risoluzione non sia oggi adottabile, non essendo a ciò sufficiente il mancato rispetto dei tempi di liquidazione - e quindi di pagamento - ipotizzati nel piano, poiché la proposta prevede l'adempimento complessivo dei pagamenti entro 4 anni dall'omologazione, non ancora decorsi;

Ritenuto, quanto all'istanza subordinata di dichiarazione di fallimento anche in assenza di risoluzione, che non siano state neppure indicati debili e ragioni di insolvenza diversi da quelli già regolati nel negozio concordatario;

Ritenuto che ricorrano gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese del procedimento, considerato l'obiettivo ritardo nella esitazione dei beni e nei pagamenti prospettati nel piano concordatario;

**P.Q.M.**

**Respinge l'istanza.**

**Spese compensate.**

**Così deciso in camera di consiglio il 7-6-2018**

**Il Presidente**

**Dr. Francesca Miconi**

